



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Decreto n. 8 del 19/12/2018

OGGETTO: PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S. - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E DELLE VARIANTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DEL PIANO DELLE REGOLE QUALI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

il Responsabile

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 9/761 10 novembre 2010 avente ad oggetto "*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifiche ed integrazioni delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971;*

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.;

VISTA la deliberazione G.C. n. 37 del 10 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvate le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nonché per l'avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'Avviso pubblico di avvio del procedimento di variante al P.G.T., pubblicato sul sito web del Comune dal 21 marzo al 21 maggio 2018, sul quotidiano IL GIORNO in data 30.03.2018 e sul BURL il 4 aprile 2018;

VISTA la deliberazione G.C. n. 42 del 24 marzo 2018 con la quale venivano individuati l'Autorità procedente per la VAS nel Funzionario Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e l'Autorità competente per la VAS nel Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, entrambi in possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO, altresì, che con la medesima delibera G.C. n. 42 del 24 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della normativa regionale in materia;

VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 4 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nel demandare all'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ha disposto nell'Allegato 1a "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT", approvato con deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010 n. 9/761;

VISTA la determinazione n. 210 del 04.07.2018 ad oggetto: "*Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nel procedimento di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)*";

VISTO il "DOCUMENTO DI SCOPING" redatto dallo Masterplan Studio srl ed acquisito al Protocollo Comunale in data 29.06.2018 al n. 6521;

VISTO l'avviso di deposito del Documento di Scoping del 5 luglio 2018 - protocollo n. 6705;

VISTA la nota comunale del 5 luglio 2018 con la quale viene comunicata ai soggetti interessati l'avvenuta messa a disposizione sul sito internet comunale, nonché l'avvenuto deposito su SIVAS, del "*Documento di scoping*";

VISTA, altresì, la nota comunale 6 agosto 2018 Protocollo n. 7816 con la quale è stata convocata la Conferenza di verifica afferente il procedimento in oggetto indicato riguardo al "*Documento di Scoping*";

RILEVATO come la Conferenza dei Servizi si sia regolarmente svolta in data 22 agosto 2018 come da verbale in atti e pubblicato su SIVAS;

PRESO ATTO dei contributi pervenuti ed allegati al Verbale della Conferenza del 22 agosto 2018;

VISTI il "*RAPPORTO AMBIENTALE*", la proposta di "*DOCUMENTO DI PIANO*" e la "*SINTESI NON TECNICA*" redatti dalla Masterplan Studio Srl ed acquisiti al Protocollo Comunale in data 26 settembre 2018 al n. 9328;

VISTA la nota 26 settembre 2018 protocollo n. 9341 con la quale l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, nel comunicare ai soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, così come individuati con la determina n. 210 del 4 luglio 2018 sopra citata, la messa a disposizione sul profilo del Comune e su SIVAS del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e Documento di Piano, convocava per il 12 dicembre 2018 la conferenza di verifica;

VISTO il verbale della Conferenza del 12.12.2018 con allegati i contributi di: E-DISTRIBUZIONE (prot. 11717 del 6.12.2018, PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (prot. n. 11903 del 12.12.2018), ARPA LOMBARDIA (prot. 11911 del 12.12.2018), A.T.S. BRIANZA (prot. n. 11912 del 12.12.2018);

RILEVATO che gli esiti dell'incontro, illustrativo e collaborativo, presso la sede della Provincia di Monza e Brianza e l'invio di materiale esplicativo sui "bilanci" delle modificazioni proposte con la variante, riferiti dal professionista esterno incaricato come rilevabile dal verbale della 2ª conferenza di verifica, sembrano più tesi a fornire spunti sul parere di compatibilità della variante al vigente P.T.C.P., che la Provincia è tenuta a rendere, che a sancire un quadro di compatibilità ambientale e di coerenza esterna.

Tutto ciò visto e considerato si rende il seguente **PARERE MOTIVATO**:

PREMESSO che il presente parere è reso non d'intesa con l'Autorità procedente per le ragioni riferite e che presumo possano essere desumibili dalla Sua dichiarazione di sintesi di cui al punto 6.8 del modello metodologico 1a allegato alla D.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761.

RILEVATO, senza dover necessariamente riferire sulle valutazioni delle interazioni tra i vari tematismi rappresentati nel Rapporto Ambientale, come siano evidenti delle criticità circa gli effetti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico, in riferimento al quadro conoscitivo riportato nel rapporto ambientale, prevedibili dall'attuazione delle previsioni della variante al P.G.T. desumibili dalla documentazione di piano messa a disposizione con il Rapporto Ambientale.

RILEVATO, altresì, che alcuni temi evocati dal Documento di Scoping quali:

- ✓ sito di interesse comunitario nel Comune di Trezzo sull'Adda;
- ✓ presenza di azienda a rischio di incidente rilevante;
- ✓ presenza di attività di allevamento sul territorio comunale;
- ✓ circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali sulla rete comunale (D.G.R. X77859 del 12.02.2018);
- ✓ invarianza idraulica;
- ✓ fenomeno occhi pollini;

non abbiano avuto nel Rapporto Ambientale gli adeguati approfondimenti, ancorché alcuni di essi, su cui si dirà oltre, costituiscano elemento di pressione ambientale di difficile rimozione.

RITENUTO dover affrontare con l'ordine che segue le valutazioni sui temi ambientali, trattando **preliminarmente** quelli che attengono agli elementi di pressione ambientale di difficile rimozione quali:

➤ **INVARIANZA IDRAULICA:**

Corre l'obbligo di richiamare le considerazioni contenute nel Parere motivato del vigente P.G.T. reso con Decreto n. 6 del 5 febbraio 2009 circa: *"... la definizione di un modello idraulico concreto e fattibile, che sta già trovando attuazione con la realizzazione in corso di condotti fognari che andranno a collettare, per ora, la quasi totalità delle zone est del Comune, con il quale pur prevedendo il collettamento dell'intera rete fognaria ricondurrà le acque dilavate, previa laminazione in vasche volano, nei limiti di portata consentiti, nel recapito finale del Torrente Vareggio"*.

Il paragrafo 8 "Stato di attuazione del P.G.T." del Documento di Scoping riferisce, tra gli obiettivi raggiunti l'allacciamento al collettore consortile della rete fognaria comunale.

Tuttavia, con l'attuazione del modello idraulico verso cui si tende, e confermato dal Piano fognario comunale redatto da Brianzacque, e pervenuto al Protocollo Comunale il 22.10.2018 al n. 10188 nel porre rimedio circa il rispetto dei limiti di portata che possono essere scaricati nel Vareggio, e nel ridisegnare le previsioni di una vasca volano verso Est lungo la S.P. n. 2, sostituendo una precedente previsione che allocava in prossimità della Cascina Boisa l'infrastruttura idraulica con utilizzo di suolo al di fuori del perimetro vigente nel Tessuto Urbano Consolidato, determinerà sicuramente ricadute positive, in linea con il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 recante disposizioni sulla gestione delle acque meteoriche non contaminate allo scopo di ridurre il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e i corsi d'acqua.

Invece elemento di pressione ambientale persistente è e sarà anche con la completa attuazione del piano fognario, il tema della qualità delle acque che saranno recapitate nel torrente, in quanto, con l'esistente sistema di acque miste drenate dalla fognatura pubblica,

le vasche di futura realizzazione recapiteranno nel corso d'acqua comunque e sempre acque contaminate, ancorché dilavate.

Le azioni di rimedio alla situazione delineata sono costituite nel definire una separazione delle acque nere, che andrebbero direttamente collettate, e delle acque bianche, che previa separazione delle acque di prima pioggia alimenterebbero le vasche che recapiterebbero nel fiume.

Appare evidente come la realizzazione di un simile modello costituisce investimento relevantissimo, nel quale solo il coinvolgimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale, nel coordinamento e nell'esecuzione di simili interventi, potrà portare apprezzabili risultati che vanno valutati in scala sovracomunale.

Questo tema lega con il cosiddetto fenomeno degli occhi pollini, e delle azioni intraprese che vengono accennate nel paragrafo "Componente suolo e sottosuolo" del Documento di Scoping e nel Rapporto Ambientale al paragrafo 4.3 "Geologia – suolo e sottosuolo".

L'evidenza di un grado di suscettibilità "alto" del fenomeno associato alla coltre di argilla che connota la caratterizzazione del suolo di Busnago, lascia poco spazio alle indicazioni normative tendenti a scaricare le acque bianche negli strati superficiali del suolo.

➤ **ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO**

Corre, altresì, l'obbligo di richiamare la riflessione riportata nel Parere motivato del vigente P.G.T. reso con Decreto n. 6 del 5 febbraio 2009 "... circa ai fenomeni di proliferazione di insetti affrontata nel corso dei lavori della Conferenza è la mancanza di risposte che il Documento di Piano ha posto sulla conferma delle attuali destinazioni", nella tavola CS 02 sulla stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo, messa a disposizione con il Rapporto Ambientale, l'allevamento avicolo di Via San Rocco è rappresentato con un'incompatibilità funzionale, e nella tavola CS 01 usi del suolo comunale il sito è rappresentato come attività produttiva.

Oltre a tali indicazioni non si rilevano azioni tese alla riduzione dei fattori ambientali negativi tanto più che l'azienda di allevamento intensivo rappresenta attività agricola e ciò è compatibile con le previsioni vigenti che hanno trovato ulteriore conferma con la destinazione di Aree Agricole Strategiche con il P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza.

Le azioni di rimedio al fenomeno di stress ambientale persistente, allo stato, possono essere determinate solo da fattori esterni quali per esempio la revisione delle norme sul benessere animale che vietino gli allevamenti intensivi.

➤ **RETE VERDE DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA**

Il margine NORD/EST del territorio comunale ricadente nelle aree di ricomposizione paesaggistica ai sensi del vigente P.G.T. ricomprende ampie porzioni edificate a nord della S.P. N. 2 a destinazione commerciale, mentre a SUD produttive in parte ancora da edificare.

Tale realtà, pur costituente elemento di dissonanza con le previsioni dell'art. 31 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. rappresenta altresì questione da affrontare nell'ambito di future modifiche del P.T.C.P. stesso in quanto le preesistenze difficilmente potranno rappresentare elemento paesaggistico da valorizzare in assenza di azioni pianificatorie attuative in atto.

Analogha situazione, posta anche dal contributo fornito dalla Provincia di Monza e Brianza nell'ambito della Conferenza del 12.12.2018, è riferita alla attuazione dell'A.T.U. "Valloncino".

Tale ambito, ancorché non completato risulta già convenzionato, in regime di vigenza della stesura originaria dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.C.P. che subordinavano in maniera vincolante, gli utilizzi delle aree ricadenti nella ricomposizione paesaggistica a cessioni di superfici, da destinarsi all'incremento della naturalità.

La convenzione, già sottoscritta, ha fornito le sufficienti cessioni di superfici tese al soddisfacimento del già citato art. 31 nella stesura originaria.

secondariamente quelli per i quali ulteriori approfondimenti potevano delineare un quadro conoscitivo adeguato a porre serenamente i presupposti per la valutazione quali:

➤ **SIC nel Comune di Trezzo sull'Adda**

Il capitolo 5 del Documento di Scoping è dedicato al sito "Oasi LE FOPPE" di Trezzo sull'Adda mentre il Rapporto Ambientale propone al paragrafo 6.4.2. considerazioni tese a definire "nulla" l'incidenza della proposta di piano sull'integrità dei valori ecosistemici dell'OASI LE FOPPE evocando una esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Il Rapporto Ambientale riferisce, altresì, della Deliberazione della Comunità del Parco Adda Nord con cui è stato approvato il Piano di Gestione che definisce le fattispecie di assoggettamento a VIC.

Senza dover necessariamente argomentare sull'affiancamento della procedura di VAS del P.G.T. alla procedura di VIC, si evidenzia che le ragioni sottese all'esclusione della VIC risiedono sostanzialmente nella verifica di coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata delle previsioni di piano di cui si dirà oltre e non sono enunciati gli approfondimenti che il tema meriterebbe sulle eventuali interazioni, ancorché mitigabili, generabili dalle riduzioni delle superfici ricadenti nel Parco Adda Nord pari a circa 7 ettari e di Agricola Strategica ai sensi del P.T.C.P. vigente pari a circa 9 ettari ancorché sovrapponibili.

Pertanto, la mancanza di ulteriori approfondimenti sul tema ed un confronto con l'Ente Parco Adda Nord e la Provincia rappresentano una mancata occasione per una definizione di elementi di compensazione auspicabili con gli effetti prevedibili dalla riduzione di superfici non antropizzate destinate a Parco ed Agricole Strategiche.

➤ **AZIENDE RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Il territorio del Comune di Busnago è in parte ricompreso nelle aree di danno del Piano di Emergenza Esterno dell'Azienda ZINCOL OSSIDI SPA nel Comune di Bellusco per l'evento incidentale di inquinamento del suolo e relativo danno ambientale; nell'ambito della VAS del P.G.T. vigente per tale circostanza, che si conferma, non apparivano producibili azioni di contrasto o di mitigazione stante il tipo di danno che gli scenari incidentali del Piano di Emergenza Esterno dell'Azienda valutano come probabili.

E', invece, presente nel Comune di Busnago, in Via San Rocco n. 67, l'Azienda SOLENIS ITALIA Srl anch'essa a rischio incidente rilevante ed il vigente P.G.T. tra i vincoli riporta la fascia di rispetto determinata sulla scorta dell'Elaborato Rischio Incidenti Rilevanti redatto nel 2008 approvato con il P.G.T. che fotografava la situazione dell'Azienda all'epoca.

I processi riorganizzativi aziendali, nel frattempo intervenuti, hanno portato a profondi cambiamenti dei quantitativi di sostanze stoccate e stoccabili, quale per esempio l'epicloridrina che ha subito un più che raddoppiamento del quantitativo stoccabile, ancorché con una elevazione degli standards di sicurezza dovuta alle nuove tecnologie disponibili.

Così come determinate sostanze, quali la formaldeide, non sono più detenute.

Di tali evoluzioni l'E.R.I.R. del 2008 non tiene, chiaramente, conto. Pertanto, la mancanza di un E.R.I.R. aggiornato, rappresentativo della situazione odierna, non fornisce i necessari elementi tesi a fotografare la previsione delle nuove aree di danno che il P.G.T. dovrebbe recepire per la definizione delle trasformazioni consentibili a salvaguardia della salute pubblica e l'aspetto igienico sanitario.

➤ **D.G.R. x77859 DEL 12.02.2018**

Il tema è trasversale ed attiene alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali sulla viabilità comunale. Vi è un accenno nel Documento di Scoping mentre l'argomento è assente nel Rapporto Ambientale.

Nell'ultimo biennio si è avuta una recrudescenza delle richieste di Nulla-osta per trasporti eccezionali nel territorio, non sempre ricollegate ad una ripresa delle attività economiche, anzi, talvolta, i trasporti si riferivano allo smantellamento di importanti realtà produttive che dislocano.

Gli approfondimenti finalizzati alla definizione di un piano di trasporti per la gestione, in linea con le direttive regionali, potevano rappresentare un'opportunità di approfondimento su un tema che riverbera nel P.U.G.S.S. per i trasporti eccezionali per massa oltre che costituire utile spunto operativo.

➤ **MODIFICA PERIMETRAZIONE DEL TUC**

In corrispondenza del quadrante SUD/EST del Tessuto Urbano consolidato vigente le previsioni di piano, come desumibile dagli atti messi a disposizione con il Rapporto Ambientale, fanno emergere una ancorché modesta modifica del TUC verso Ovest andando ad inglobare la vigente previsione dell'ambito di trasformazione A2 I.

Tale inclusione, tuttavia, non rende evidenti, anche per una concreta attuabilità previsioni di accessibilità, e sotto il profilo attuativo prelude a lasciar spazio all'edificazione senza prevedere elementi di raccordo con la realtà esistente ad Ovest come tra l'altro le previsioni vigenti dell'ATU lasciano presagire.

Tali elementi di raccordo hanno costituito questione nodale nell'ambito della procedura di esclusione dalla V.A.S., conclusasi con un provvedimento di non assoggettabilità (prot. n. 6379/2014 del 04.06.2014) che pur se nato per "slegare" gli ATU 2AI e 2AII ha posto l'accento sulla fascia di mitigazione posta sui fronti SUD e OVEST dell'ATU 2AII in parte ricompresi nelle aree di ricomposizione paesaggistica e che le previsioni in variante coerentemente confermano.

in ultimo la trattazione di quei temi che solo la rimozione delle previsioni può determinare un quadro di relazioni di coerenza fra gli obiettivi ambientali di Piani redatti da livelli superiori di governo che di seguito si specificano:

➤ **AREE AGRICOLE STRATEGICHE**

Senza dover riferire sulle questioni che attengono ai profili di compatibilità urbanistica della variante con il P.T.C.P. è evidente come le previsioni della variante, come desumibili dalla documentazione messa a disposizione con il Rapporto Ambientale, determinano l'eliminazione di aree agricole strategiche sulle quali è innegabile, allo stato, la funzione di tutela e valore ambientale riconoscibile, tanto più che il compendio al centro del quale è sita la "Cascina Boisa" perderebbe la sua connotazione identitaria sotto il profilo paesaggistico.

Tali previsioni se quantitativamente compensabili, alla luce delle previsioni di piano in variante che eliminano compendi edificatori a SUD di Via Piave, e nel complesso del Piano rimuovono le aree di compensazione volumetrica ad OVEST del Comune, sotto l'aspetto qualitativo appaiono di difficile mitigazione con la scomparsa di un valore di riconoscimento urbano che andrebbe perduto.

➤ **PARCO REGIONALE DELL'ADDA NORD**

Con la Legge Regionale 30 aprile 2015 N. 10 sono stati modificati i confini del Parco ricomprendendo anche il Comune di Busnago, che con Delibera C.C. n. 25 del 25.09.2013 ha approvato la proposta delle aree da ricomprendere nel Parco, approvata dalla Comunità del Parco e recepita nella Legge Regionale. Ovviamente il soggiacere a norme di tutela del Parco, ha posto e pone la questione sulla prevalenza delle norme di salvaguardia ambientali del Parco rispetto alle previsioni urbanistiche previgenti e non attuate.

La proposta di variante, come desumibile dalla documentazione messa a disposizione con il Rapporto Ambientale rappresenta due ordini di criticità sul tema. Uno nella riconferma, ancorché ridotta, delle destinazioni F/S ad OVEST della "Cascina Boisa" e non ancora attuata oltre che la localizzazione nel confine EST del territorio di analoga destinazione. L'altra la proposizione dell'ATR "Cascina Boisa" in ampliamento rispetto all'ATU vigente.

Tali prospettazioni appaiono palesemente critiche rispetto al valore di tutela che le aree destinate a Parco costituiscono, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto il profilo paesaggistico e di riconoscimento dell'identità della Cascina Boisa completamente circondata dal Parco.

Tali elementi critici vanno ricondotti anche rispetto all'attuazione delle previsioni viabilistiche che il P.G.T. sancisce per il collegamento di Via Piave con la S.P. n. 2.

RILEVATO, come la chiusura della Conferenza di Valutazione determina le condizioni affinché sulla base del quadro conoscitivo restituito dal Rapporto Ambientale debbano essere espresse le valutazioni sui possibili effetti sull'ambiente generati dall'attuazione delle previsioni urbanistiche desumibili dalla documentazione messa a disposizione.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, come la proposta di variante contenuta negli atti di Governo del Territorio messa a disposizione con il Rapporto Ambientale non possa riferire, a giudizio di chi scrive, di impatti non significativi sull'ambiente e di come evidentemente siano da considerarsi non positivi quelli prevedibili dagli effetti dell'attuazione delle previsioni che delineano una strategia tesa all'utilizzo di aree con vocazione di salvaguardia ambientale e paesaggistica ricomprese nel Parco Adda Nord ed Agricola Strategica ai sensi del vigente P.T.C.P..

CONSIDERATO, altresì, come gli argomenti trattati delineano una contraddittorietà circa le verifiche di coerenza interna rispetto agli obiettivi di P.G.T. vigente e sicuramente incoerente

rispetto alle verifiche di coerenza esterna con gli obiettivi ambientali di Piani redatti da livelli superiori di governo.

Per quanto sopra esposto,

DECRETA

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, **parere negativo** circa la compatibilità ambientale della proposta di variante al P.G.T. di cui trattasi per le motivazioni sinteticamente sopra riportate.

2. DI PROVVEDERE alla trasmissione di copia del presente decreto all'Autorità procedente quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione della variante.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
geom. Raffaele Manzo

il Responsabile
Manzo Raffaele / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)